

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 17 aprile 2020

tra

Fendi Italia S.r.l., rappresentata dalla Dr.ssa Laura Osolini, assistita dall'Avv. Massimo Dramis (di seguito, anche la "Società")

•

I rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uilucs-Uil, rispettivamente in persona dei signori Sig.ri Jeff Nonato, Marco Demurtas e Paolo Proietti (di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- in data 17 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020 ed ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, con decorrenza dal 27 aprile 2020 per le unità locali indicate nell'Allegato 1 al suddetto verbale di accordo (qui di seguito, il "Verbale");
- le Parti ad integrazione di quanto previsto nel Verbale convengono quanto segue:
 - 1) in considerazione del fatto che il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'Inps, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, la Società si dichiara disponibile a riconoscere ai propri dipendenti una *una tantum* "emergenza COVID-19". Tale *una tantum* sarà determinata come segue:
 - (a) ai dipendenti addetti alla sede verrà riconosciuto un importo complessivo lordo pari alla differenza tra l'80% della retribuzione lorda oraria e l'importo lordo orario erogabile a titolo di C.I.G.D. per ciascuna ora di C.I.G.D. utilizzata;
 - (b) per i dipendenti addetti ai punti vendita la suddetta *una tantum* sarà maggiorata, per ciascuna ora di C.I.G.D. utilizzata, di un'ulteriore somma pari all'80% dell'importo medio complessivo lordo mensile delle quote di salario variabile (commissioni) percepite nel periodo marzo 2019 / febbraio 2020, rapportate su base oraria con divisore contrattuale 168.

Tale *una tantum*, che verrà erogata con la mensilità successiva a quella di fruizione della C.I.G.D. ed in base alle relative ore di riduzione/sospensione dell'attività, avrà carattere eccezionale, essendo strettamente connesso al periodo di C.I.G.D. oggetto del presente accordo e, pertanto, non costituirà precedente per eventuali future necessità;

- 2) la Società riconoscerà per intero i ratei di 13^a e 14^a mensilità, le ferie ed i permessi maturati durante il periodo di C.I.G.D.;
- 3) i collaboratori saranno collocati in C.I.G.D. dopo aver fruito di eventuali giorni di ferie, ROL e permessi maturati al 31 dicembre 2019 e, su richiesta, di quelli maturati nel corso del corrente anno sino ad oggi disponibili;
- 4) si conviene che, nel caso in cui si verificassero le condizioni, anche normative, per la riapertura, anche parziale, di una o più Unità, i dipendenti ivi addetti saranno richiamati in servizio e, ove possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionali, con modalità di rotazione su base verticale. In tal caso, inoltre, la Società continuerà a garantire nel rispetto del Protocollo siglato il 14 marzo 2020 dal Governo e Cgil, Cisl e Uil, tutte le informazioni e i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare



la salute e sicurezza dei lavoratori e dei clienti;

- 5) relativamente alla sola mensilità di luglio 2020 (la cui eventuale trattenuta per le ore non lavorate si riferirebbe al mese di giugno 2020), nell'ipotesi in cui la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 sottoscritta tra le parti sociali, l'ABI e il Ministero del Lavoro non sia stata applicata ai collaboratori entro il 10 luglio 2020, la Società è disponibile a riconoscere a questi ultimi un importo lordo equivalente al trattamento di integrazione salariale lordo del mese, a titolo di anticipazione 13^a mensilità 2020 che verrà detratto al momento dell'erogazione della 13^a stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società




Le OO.SS.



Palo Pirelli